

COMUNE DI VILLASOR

(PROVINCIA DI CAGLIARI)

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'ECOCENTRO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. 35 DEL 05/09/2012

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
 - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
 - f. le modalità di funzionamento e gestione dell'Ecocentro Comunale.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio. Il Comune può aderire ad un Consorzio o Unione di Comuni per la Gestione in Forma associata tra Comuni.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 3 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale.

Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e

dei rifiuti assimilati.

2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 4 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

- a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- b. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 5 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.

2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio.

TITOLO 2 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 6 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e. Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f. Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
 - g. Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 2/2006;
 - h. Recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 52/2006;
 - i. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - j. *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - k. *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - l. *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di

- vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- m. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
- a. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
 - b. Ecocentro o centro di raccolta: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
 - c. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
 - d. Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche ecc.);
 - e. Spazzamento: complesso di azioni per garantire la pulizia, l'asporto e l'allontanamento dei rifiuti urbani esterni, nelle strade, piazze e aree pubbliche;
 - f. Servizio integrativo: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
 - g. Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Art. 7 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Sono *rifiuti urbani*:

- a. I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;

- iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
 - iv. *Rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato la raccolta differenziata compresa la frazione umida;
 - v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "**");
 - vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
 - vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.
- b. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
 - c. *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;
 - d. *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f. *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
3. Sono *rifiuti speciali*:
- a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. I rifiuti da attività commerciali;
 - f. I rifiuti da attività di servizio;
 - g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione

delle acque reflue e da abbattimento fumi;

h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;

i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.

4. Sono *rifiuti pericolosi* i rifiuti non domestici elencati nell'Allegato A della Direttiva ministeriale del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 contrassegnati con “*”).

TITOLO 3 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 8 - Criteri di assimilazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria fino all'adempimento dei criteri qualitativi e quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art.195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
 - a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n.152/2006;
 - c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n.152/2006;
 - d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n.152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - v. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito

delle strutture sanitarie;

vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;

e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n.152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;

f. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

3. In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell'applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.

4. Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:

a. derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali

- al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori,
- b. derivino da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l'esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali compresa l'esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività,
- c. abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati:

Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)

Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili

Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet

Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili

Frammenti e manufatti di vimini e di sughero

Paglia e prodotti di paglia

Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida

Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta

Feltri e tessuti non tessuti

Pelle e similpelle

Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni

Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;

Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili

Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere

Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)

Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati

Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili

Nastri abrasivi

Cavi e materiale elettrico in genere

Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate

Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002

Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)

Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002

Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc.

d) nel caso derivino da attività sanitarie e cioè:

- derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254;
- appartengano alle seguenti tipologie:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto d) e quantitative indicate al successivo punto g);
- spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti

di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui sia-no destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.

- ed inoltre, per tutte le categorie sopra elencate, il loro smaltimento negli im-pianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani. A tale riguardo non sono consi-derati assimilati i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le ordinarie tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Gestore del servizio, quali ad esempio: materiali non aventi consistenza solida; materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato; prodotti fortemente maleodoranti
5. la quantità annua di rifiuti assimilabili per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 60 kg/m²/anno e per le categorie dei mercati non sia superiore a 100 kg/m²/anno per ogni giorno settimanale di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc.) La quantità giornaliera conferibile non dovrà superare i 40 kg.
 6. Gli imballaggi secondari e terziari, che rispettano i criteri di qualità e quantità sopra citati oltre al limite volumetrico di 1,5 mc/settimana, sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.
 7. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano.
 8. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie dei lotti non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, purché conferiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale; sono altresì escluse le piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
 9. Si intendono come rifiuti ingombranti assimilati i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci, nonché i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) derivanti da esercizi commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo, esclusi i RAEE professionali, purché conferiti con le modalità fissate per gli analoghi rifiuti ingombranti domestici e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani di cui al precedente punto 5 lettera f).
 10. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 500 kg/anno per singola utenza e nel rispetto delle singole quantità di conferimento.

11. In caso di necessità di accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sulla base di segnalazioni della ditta che gestisce il servizio interverrà il Direttore del Servizio di Igiene Urbana in collaborazione con i competenti uffici comunali avvalendosi a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.
12. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 9 - Esclusioni

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
 - a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
 - c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - i. consistenza non solida;
 - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii. fortemente maleodoranti;
 - iv. eccessiva polverulenza.
 - d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
 - e. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - a. rifiuti costituiti da pneumatici a meno che non rientrino da raccolta ex art. 184 comma 2 lett. d) e o da utenze domestiche nei limiti di conferimento definiti per l'ecocentro comunale;
 - b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - c. rifiuti di imballaggi terziari che non rientrano nei criteri di assimilabilità di cui all'art. 8;
 - d. rifiuti di imballaggi in carta cartone, plastica, vetro al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti.

Art. 10 - Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali e quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti anche presso ditte terze autorizzate e nel rispetto della normativa vigente.
2. I rifiuti non assimilabili devono essere conferiti dal produttore per il tramite di ditte autorizzate

ai rispettivi centri di smaltimento

TITOLO 4 - SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 11 - Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata viene organizzata in particolare prevedendo :
 - a. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti definito secondo i Piani Regionali sui Rifiuti;
 - b. l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata con modalità porta a porta.
2. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. █
3. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

Art. 12 - Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi di materiale idoneo alla tipologia del rifiuto contenuta al proprio interno o in contenitori rigidi;
 - b. Raccolta presso Ecocentro o centro di raccolta: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
 - c. Raccolta ad hoc presso la base aerea interforze con sistema a cassonetti differenziati per tipologie o altre modalità di svolgimento di servizio che preveda il maggior quantitativo di raccolta differenziata.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

Art. 13 - Frequenza ed orari del servizio

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.

TITOLO 5 - ECOCENTRO

Art. 14 - Ecocentro o centro di raccolta

1. L' ecocentro comunale è connesso e funzionale al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblico il sito ove è realizzato l'Ecocentro comunale.
3. I rifiuti conferibili all'Ecocentro dipendono dall'effettiva attivazione del servizio di smaltimento dei diversi rifiuti, ai sensi del contratto d'Appalto con il Gestore del Servizio.
4. Il Gestore dell'Ecocentro dovrà attenersi alle disposizioni di cui alle linee guida di cui al Prot. n. 15808 Cagliari, 27 luglio 2009 della Regione Sardegna;

Art. 15 - Modalità di accesso e apertura dell'Ecocentro

1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso l'Ecocentro è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire dell' Ecocentro negli orari di apertura al pubblico.
4. Il Gestore del servizio ha la facoltà, nel caso di situazioni eccezionali e di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari concertati ai sensi al comma 4, previo nulla osta del Comune. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all'ingresso dell' Ecocentro e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

Art. 16 - Rifiuti ammessi all'Ecocentro e modalità di conferimento

Gli utenti possono conferire nell' Ecocentro le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dall'effettiva attivazione del servizio di raccolta.

E' vietato il conferimento di rifiuti misti, indifferenziati, speciali e pericolosi prima che sia intrapreso l'iter autorizzativo necessario.

Le frazioni conferite e custodite all'interno del Centro Servizi non possono essere al suo interno trattate, miscelate, lavorate, rovistate, manipolate in alcun modo ma solo custodite in idonei contenitori per rifiuti fino al loro ritiro per il trasporto verso gli impianti di recupero / trattamento /riciclo.

I rifiuti, o i materiali, conferibili separatamente presso il Centro di raccolta, da inviare al successivo, recupero, trattamento o smaltimento, sono individuati secondo la normativa vigente come segue:

- Imballaggi in carta e cartone (cod. Cer 15 01 01)
- Imballaggi in plastica (Cod. Cer 15 01 02)

- Imballaggi in metallo (Cod. Cer 15 01 04)
- Imballaggi in vetro (Cod. Cer 15 01 07)
- Contenitori T e/o F (Cod. Cer 15 01 10)
- Pneumatici fuori uso (Cod. Cer 16 01 03)
- Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (Cod. Cer 08 03 18)
- Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (Cod. Cer 16 02 16)
- Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
- Rifiuti di carta e cartone (Cod. Cer 20 01 01)
- Rifiuti in vetro (Cod. Cer 20 01 02)
- Frazione organica umida (Cod. Cer 20 01 08 e 20 03 02)
- Abiti e prodotti tessili (Cod. Cer 20 01 10 e 20 01 11)
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (cod. Cer 20 01 21)
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cod. Cer 20 01 23* , 20 01 35* e 20.01.36)
- Oli e grassi commestibili (Cod. Cer 20 01 25)
- Farmaci (Cod. cer 20 01 31 * e 20 01 32)
- Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* (Cod. Cer 20 0133*)
- Rifiuti metallici (Cod. Cer 20 01 40)
- Sfalci e potature (20 02 01)
- Ingombranti (Cod. Cer 20 03 07)
- Cartucce toner esaurite (20 03 99)
- Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del presente regolamento comunale, fermo restando il disposto di cui all'art. 195 comma 2, lettere e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Tutti i materiali devono essere conferiti, in modo selezionato dall'utenza entro gli appositi contenitori ed aree, individuati con apposita cartellonistica.

I rifiuti sopra identificati potranno essere conferiti solo ed esclusivamente a seguito di quanto previsto contrattualmente con la ditte Appaltatrice del Servizio di Igiene Urbana. Le indicazioni su i rifiuti conferibili verranno rese pubbliche con avvisi e manifesti.

Possono essere conferiti all'Ecocentro solo i rifiuti originati da insediamenti civili ed attività produttive (per i rifiuti assimilabili agli urbani) situate nel territorio del Comune di Villasor. All'atto

del conferimento il trasportatore risulterà a tutti gli effetti il proprietario del rifiuto, diversamente dovrà esibire al personale di custodia l'autorizzazione al trasporto rifiuti.

In caso di utenze non domestiche è ammesso il conferimento fino ai 30 Kg o 30 litri di rifiuto trasportato. Per tali utenze il conferimento deve essere considerato saltuario cioè non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

La gestione interna, la ricezione e il controllo dei conferimenti, il ritiro dei rifiuti per gli impianti di destinazione, tutti i servizi gestionali e informativi previsti all'interno del Centro Servizi, sono competenza dell'Azienda affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, secondo le disposizioni generali e minime del capitolato d'appalto e del contratto.

I contenitori in dotazione al Centro di raccolta sono in numero adeguato ai fini delle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti.

I contenitori vengono svuotati periodicamente ed ogni qualvolta vi sia necessità, in modo tale da garantire la costante efficienza del servizio.

Le operazioni di svuotamento dei contenitori avvengono in condizioni di sicurezza ed in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza ed all'incolumità personale degli addetti alla gestione e degli utenti e in ogni caso negli orari di chiusura al pubblico.

In ogni caso, la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 48 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

La apertura, la chiusura, il presidio e la sorveglianza dell'Ecocentro sono attività compiute dal gestore.

L'accesso al Centro è consentito alle utenze unicamente nei giorni e negli orari concordati sentite le esigenze del Comune.

Durante l'orario di apertura è garantita la presenza e la sorveglianza del personale addetto alla gestione ed al controllo.

Le giornate e gli orari di apertura al pubblico dell'Ecocentro, nonché la nomina del/degli operatore/i incaricati alla gestione sono segnalati alla popolazione residente nelle modalità previste dal contratto.

Tutte le spese relative ai consumi gestionali, elettricità e acqua comprese, sono a carico della Ditta che gestisce il centro salvo diverse disposizioni contrattuali.

I rifiuti dovranno essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, a cui compete la preventiva separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e dal presente regolamento; l'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non fornisca le proprie generalità, nonché coloro che intendano conferire rifiuti in difformità alle norme del presente regolamento.

L'addetto al servizio di custodia ha inoltre facoltà di respingere temporaneamente eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio dell'Ecocentro.

E' vietato scaricare i rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del Ecocentro .

E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro Servizi di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del gestore.

Il conferimento di rifiuti è gratuito salvo diverse disposizioni regolamentari.

I rifiuti solidi Urbani possono essere conferiti dall'utenza domestica gratuitamente e senza limitazioni, salvo per le tipologie di rifiuto individuate al successivo capoverso oppure nell'ipotesi in cui quantità e volumi risultino incompatibili con la capacità operativa del Centro.

Le tipologie di seguito riportate sono ammesse nel Centro con le seguenti limitazioni quantitative annue per ogni singolo utente :

- Pneumatici fuori uso 100103: max 4 pz all'anno (solo utenze domestiche)
- Batterie: fino a 1 pezzi al giorno e max 3 all'anno
- Frazione organica umida (200108) max 30 kg /giorno
- Sfalcio verde e potature (200302) max 0,300 mc/giorno
- Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* max 0,200 mc/giorno
- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* 17 09 03* max 0,200 mc/giorno

per gli altri rifiuti conferibili valgono le limitazioni di cui alle Linee Guida Regionali e nei criteri di assimilabilità indicati nel presente regolamento.

I rifiuti solidi assimilati agli urbani possono essere conferiti gratuitamente dall'utenza non domestica, purché il rifiuto conferito nel corso dell'anno considerato rientri nella tipologia qualitativa e quantitativa ammessi ai fini dell'assimilabilità dello stesso al rifiuto solido urbano, come previsto dal Regolamento vigente nel rispetto della normativa vigente e producendo tutta la documentazione necessaria.

Ad integrazione delle indicazioni generali sopra riportate e relative alle metodologie di conferimento dei rifiuti presso il Centro, si elencano alcune norme di dettaglio relative a particolari frazioni di rifiuti alle quali dovranno attenersi i soggetti conferitori al fine di consentire un più corretto trattamento post raccolta.

Nello specifico:

a) Modalità del conferimento dei rifiuti vegetali

I rifiuti vegetali (potature e sfalci d'erba, ecc.) devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume.

Non è consentito l'uso di materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nell'atto del conferimento, conseguentemente se utilizzato nella sola fase di trasporto degli stessi alla piattaforma, dovrà essere allontanato dai conferitori all'atto dello scarico nel contenitore.

In caso di conferimento di piante di grossa dimensione o apparati radicali, dovranno avere un diametro non superiore a 10 cm e dovranno essere liberi da materiale inerte.

b) Conferimento dei rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti direttamente a cura delle utenze domestiche ai sensi TARSU.

I rifiuti ingombranti devono essere depositati in modo differenziato negli appositi cassoni scarrabili da parte dei cittadini, suddivisi per tipologia di materiale.

Se non è possibile la distinzione devono essere conferiti nell'apposito cassone indicato dalla cartellonistica.

In detto cassone non possono essere conferiti rifiuti putrescibili, liquidi o inerti.

c) Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (rup)

I rifiuti urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura dei cittadini presso la apposita area e negli idonei contenitori "a tenuta stagna" alla presenza del personale di sorveglianza.

Nel conferimento l'utente dovrà prestare particolare attenzione ad evitare fuoriuscite o sversamenti del materiale conferito a seguire le indicazioni del personale d'impianto.

d) Conferimento dei frigoriferi

Per il conferimento dei frigoriferi, frigo-congelatori, condizionatori e simili l'utente dovrà consegnare l'elettrodomestico integro evitando l'asportazione di parti o componenti e dovrà collocarlo nell'apposito contenitore.

e) Conferimento di materiale vetroso.

Per il conferimento di materiale vetroso residuale dalla raccolta differenziata, l'utente dovrà attenersi alle buone norme di comportamento per evitare infortuni a se ed altri.

Nel contenitore dovrà conferire materiale in vetro in forma sfusa, libero da rifiuti estranei, e gli eventuali contenitori utilizzati per il trasporto dovranno essere allontanati a cura dell'utente stesso.

E' vietato scaricare nel contenitore del vetro lampade fluorescenti, tubi catodici, monitor e vetri al piombo.

Art. 17 Obblighi del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dell' Ecocentro, dandone informazioni e istruzioni agli utenti.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso l'Ecocentro e di controllo di qualità e quantità dei rifiuti ammessi in Ecocentro

gestendo le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita.

5. Il Gestore del servizio non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

6. Il gestore del centro di raccolta è obbligato alla compilazione e all'invio del Mud nonché alla tenuta del registro di carico e scarico per attività di raccolta, alla conservazione di entrambi i documenti, in aggiunta, alla tenuta delle schede di movimentazione, introdotte dal decreto ministeriale 08/04/2008. C'è inoltre l'obbligo della tenuta, presso il centro di raccolta, di un "apposito registro" come previsto dall'art. 29 della legge regionale 3/2000, da compilarsi settimanalmente, da cui risultino i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, con indicazione di tale destinazione.

Art. 18 - Obblighi dell'utente dell'Ecocentro

1. È vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dell' Ecocentro o all'esterno degli stessi.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore dell' Ecocentro.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nell' Ecocentro.
4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

TITOLO 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

Art. 19 - Divieti generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, contenitori pubblici per la raccolta di pile, farmaci e T&F.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 20 - Divieti specifici

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. I rifiuti devono, salvo diverse disposizioni, essere contenuti in appositi sacchetti protettivi o in contenitori; in particolare i rifiuti umidi devono essere conferiti esclusivamente mediante sacchetti in materiale compostabile rispondenti alla norma UNI EN 13432.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio.
4. Gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appropriati, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è consentito il deposito di sacchetti o altri contenitori, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa senza che si vengano a determinare intralcio o pericolo per la circolazione stradale ed i pedoni.
5. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e

speciali assimilati:

- a. liquidi in qualsiasi quantità;
- b. materiali in combustione;
- c. materiali taglienti o acuminati, (siringhe, coltelli etc..) se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

Art. 21 - Trasporto

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

TITOLO 7 - GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 22 - Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definiti all'art. 7, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
 - b. i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e/o dei marciapiedi e/o corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - d. l'area del cimitero;
 - e. l'area mercatale.

Art. 23 - Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
 - a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche compreso diserbo;
 - b. pulizia dell'imbocco e/o superficiale delle caditoie ed eventualmente del pozzetto secondo quanto previsto nel contratto d'appalto
 - c. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;
3. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Art. 24 - Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 25 - Fabbricati ed aree scoperte

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Art. 26 - Mercati

1. Le aree di vendita del mercato rionale temporaneo, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali.
3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture.

Art. 27 - Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune e per conoscenza al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.
3. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso all'impegno straordinario del servizio

normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto che dovranno pagare una adeguata tariffa.

Art. 28 - Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art. 29 - Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Art. 30 - Volantinaggio

Il volantinaggio pubblicitario, al fine di ridurre l'imbrattamento delle strade ed aree pubbliche è consentito alle seguenti condizioni:

- nelle sole giornate stabilite con ordinanza sindacale o provvedimento dell'organo di governo;
- i volantini dovranno essere consegnati esclusivamente a mani delle persone che intendano riceverli ovvero accuratamente depositati negli appositi contenitori utilizzati nelle abitazioni per la ricezione della corrispondenza.
- coloro che effettuano materialmente il volantinaggio dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento in cui compaia il nome del mandatario.

È vietata la pubblicità effettuata mediante l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto.

È altresì vietato l'abbandono di volantini nei cancelli e nei portoni di accesso alle abitazioni.

TITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti al Comando Polizia Municipale e alle altre forze dell'ordine, l'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Sardegna (A.R.P.A.S.) oltre ad altro personale appositamente incaricato.
2. Gli agenti del Comando Polizia Municipale e il personale indicato al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 31 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONE
Art. 20 commi 3 e 4	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee.	Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs.	
Art 19 comma 5	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50.00	€ 500.00
Art 19 comma6	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti	€ 200.00	€ 1.000.00

Art 20 comma 4	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso / Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani.	€ 50,00	€ 150,00
----------------	---	---------	----------

Art20 comma 5	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati(siringhe, coltelli	€ 50.00	€ 500.00
Art. 24	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 100.00	€ 500.00
Art. 26	Mancata pulizia e differenziazione dell'area di posteggio entro un'ora dalla chiusura delle operazioni	€ 100.00	€ 500.00
Art. 27	Mancata pulizia dell'area in concessione e differenziazione dei rifiuti di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine	€ 100.00	€ 500.00
Art. 28	Mancata pulizia dell'area e differenziazione dei rifiuti al termine della manifestazione pubbliche	€ 100.00	€ 500.00
Art. 29	Mancata restituzione dell'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.	€ 100.00	€ 500.00
Art. 30	Mancato rispetto delle prescrizioni inerenti le modalità di volantinaggio	€ 100.00	€ 400.00

Art. 33 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
2. Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

Art. 34 - Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

SOMMARIO

<u>TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	2
<u>Art. 1 - Premessa</u>	2
<u>Art. 2 - Oggetto del Regolamento</u>	2
<u>Art. 3 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati</u>	2
<u>Art. 4 - Principi generali</u>	3
<u>Art. 5 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione</u>	3
<u>TITOLO 2 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI</u>	4
<u>Art. 6 - Definizioni</u>	4
<u>Art. 7 - Classificazione dei rifiuti</u>	5
<u>TITOLO 3 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI</u>	8
<u>Art. 8 - Criteri di assimilazione</u>	8
<u>Art. 9 - Esclusioni</u>	13
<u>Art. 10 - Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi</u>	13
<u>TITOLO 4 - SISTEMI DI RACCOLTA</u>	15
<u>Art. 11 - Raccolta differenziata</u>	15
<u>Art. 12 - Sistemi di raccolta</u>	15
<u>Art. 13 - Frequenza ed orari del servizio</u>	15
<u>TITOLO 5 - ECOCENTRO</u>	16
<u>Art. 14 - Ecocentro o centro di raccolta</u>	16
<u>Art. 15 - Modalità di accesso e apertura dell'Ecocentro</u>	16
<u>Art. 16 - Rifiuti ammessi all'Ecocentro e modalità di conferimento</u>	16
<u>Art. 17 Obblighi del Gestore del servizio</u>	20
<u>Art. 18 - Obblighi dell'utente dell'Ecocentro</u>	21
<u>TITOLO 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO</u>	22
<u>Art. 19 - Divieti generali</u>	22
<u>Art. 20 - Divieti specifici</u>	22
<u>Art. 21 - Trasporto</u>	23

<u>TITOLO 7 - GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO</u>	24
<u>Art. 22 - Ambito di attività</u>	24
<u>Art. 23 - Frequenza e modalità del servizio</u>	24
<u>Art. 24 - Animali</u>	25
<u>Art. 25 - Fabbricati ed aree scoperte</u>	25
<u>Art. 26 - Mercati</u>	25
<u>Art. 27 - Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti</u>	25
<u>Art. 28 - Manifestazioni pubbliche</u>	26
<u>Art. 29 - Cantieri</u>	26
<u>Art. 30 - Volantinaggio</u>	26
<u>TITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>	28
<u>Art. 31 - Organi di vigilanza e controllo</u>	28
<u>Art. 31 Sanzioni</u>	28
<u>Art. 33 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali</u>	29
<u>Art. 34 - Disposizione finale</u>	29